

L'IPNOSI FORENSE

di *Alex Torinesi*, 31 Agosto 2008

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.

Voltaire

Occupandosi di ricerche sul fenomeno *abductions* si sente molto spesso parlare di ipnosi in modo piuttosto fuorviante. Le conoscenze che si hanno dall'esterno sono sovente intrise di pregiudizi se non addirittura di misconoscenze totali, frutto quasi sempre della superficialità con cui i mezzi di comunicazione hanno trattato e trattano questa affascinante possibilità, enfatizzandone solamente gli aspetti più spettacolari che nulla hanno a che vedere con l'ipnosi vera e propria.

È facile così comprendere come una distorta e preconcepita conoscenza del tema in oggetto si presti a sostenere argomentazioni che hanno l'unico obiettivo di screditarne le potenzialità. Scredita l'ipnosi e avrai screditato il fenomeno *abductions*, secondo la mai troppo dimenticata regola del "*se non puoi contestare e demolire le conclusioni, contesta e denigra il modo in cui ad esse si è arrivati*". In effetti questa prassi non scritta ma ampiamente utilizzata da debunkers di professione e critici dell'ultima ora non sarebbe del tutto sbagliata se applicata con onestà intellettuale; purtroppo però nel caso dell'ipnosi l'onestà intellettuale in chi critica è troppo spesso merce rara. La logica che prevale è quella dell'appartenenza, per cui si ragiona "per etnie" e non per giustizia. Ci si schiera acriticamente in funzione dell'insieme omogeneo nel quale ci si vuole riconoscere e non in funzione della correttezza o giustezza di un punto di vista, di una conclusione o di un risultato sperimentale. Con buona pace di quel **Karl Popper** del quale si vorrebbe essere discepoli pur trasgredendo fin dal principio il suo pensiero.

Tutto ciò accade frequentemente con le *abductions* e con uno degli strumenti di studio più efficaci impiegati finora: l'ipnosi appunto. Gli argomenti usati per confutarla sono diversi e già ampiamente discussi in altre sedi. Non è pertanto scopo del presente lavoro riaprire vecchie diatribe al riguardo ma soffermarsi su un'asserzione troppe volte ripetuta e figlia della superficialità: "*l'ipnosi non funziona perché se funzionasse sarebbe usata in tribunale*".

Seppur riassunta in una frase questo concetto contiene due assunti totalmente fuori luogo se non addirittura errati. Il primo sta nel sostenere che "*l'ipnosi non funziona*" dimenticando che l'ipnosi non è un indavolato aggeggio mosso da un meccanismo ma uno stato naturale che quotidianamente proviamo, spesso senza nemmeno rendercene conto.

Il secondo assunto sbagliato è che l'ipnosi, se "funzionasse", sarebbe usata a scopi giuridici mentre questo non avviene. Sbagliato. L'ipnosi è usata anche a scopi giuridici tanto che esiste un'ipnosi forense.

Ma andiamo per gradi.

COS'È L'IPNOSI?

Partiamo da qui: cos'è l'ipnosi? L'ipnosi è uno stato naturale che proviamo più volte nel corso delle nostre giornate. Erickson, il padre della moderna ipnologia, sosteneva che l'ipnosi non esiste, tutto è ipnosi. La definizione è suggestiva e profondamente vera e sembra scontrarsi con un modello dell'ipnosi quasi sempre pregiudiziale e fuorviante, veicolato dal cinema, dalla TV, da un certo modo molto pressapochista di fare informazione. L'ipnosi, ad esempio, non c'entra nulla con il sonno a cui spesso è associata; tantomeno con l'immaginazione. Le tecniche di neuroimaging (fMRI) hanno dimostrato che l'immaginazione cosciente di una sensazione o di un'emozione, come ad esempio il dolore, non attiva le aree cerebrali del talamo e del cingolo corticale frontale che vengono invece attivate inducendo ipnoticamente la sensazione del dolore. L'ipnosi quindi è tutt'altra cosa. Sempre Erickson sosteneva che *“l'ipnosi è quel livello che permette al soggetto di funzionare adeguatamente e direttamente a un livello di consapevolezza inconscio, senza che la mente cosciente vi interferisca”* (1).

Lo stato ipnotico quindi offre la possibilità di porre il soggetto in una condizione che lo porta ad esplorare e sfruttare elasticità e plasticità dell'inconscio con le sue più ampie potenzialità.

COSA ACCADE DURANTE L'IPNOSI?

L'induzione ipnotica segue fundamentalmente lo schema seguente (2):

- ❑ fissazione dell'attenzione del soggetto su qualunque cosa possa attrarne i sensi e i canali percettivi;
- ❑ depotenziamento dell'attenzione del soggetto;
- ❑ depotenziamento degli abituali schemi di riferimento e delle credenze (mediante destrutturazione, paradossi, confusione...);
- ❑ ricerca inconscia (tramite potenziamento dei sensi, domande, consolidamento del “rapport” tra soggetto e ipnologo, metafore, etc.);
- ❑ processo inconscio (mediante la creazione di nuove associazioni);
- ❑ risposta ipnotica (espressione delle potenzialità comportamentali e/o cognitive che vengono sperimentate come se avvenissero spontaneamente).

La fase induttiva è sempre associata a cambiamenti dello stato di coscienza. Se si analizzassero i tracciati elettroencefalografici di un soggetto posto in stato ipnotico osserveremmo che la prima fase è contraddistinta dall'emissione da parte del cervello di onde alfa, caratteristiche degli stati di rilassamento e distacco dalla realtà cosciente. Successivamente troveremmo onde beta, tipiche degli stati di veglia e vigilanza, per poi osservare onde alfa più lente, sinonimo di trance profonda e a cui sono correlati rallentamenti del metabolismo, del ritmo respiratorio e della frequenza cardiaca.

L'accesso diretto alla parte inconscia della mente consentito dall'impiego delle induzione ipnotica, offre una serie enorme di possibilità; si va dall'esplorazione del proprio sistema nervoso, fino allo sviluppo di stati creativi ed espressivi che consentono al soggetto di superare taluni limiti imposti dal binomio conscio-subconscio.

Non da meno sono le possibilità offerte dall'ipnosi di sfruttare la suggestione a fini analgesici o curativi, potenziando il sistema immunitario e l'idea stessa della guarigione raggiungendo risultati sorprendenti.

Tali influssi benefici infatti sono utilizzati a scopi curativi contro l'ipocondria, il tabagismo, l'insonnia, le monomanie, le nevralgie e altro ancora.

L'ipnosi ha enormi potenzialità perché può consentire lo sviluppo di caratteristiche umane assopite da molteplici fattori esterni e interni al soggetto. La profondità della trance può determinare stati ipnoidi differenti contraddistinti da ipermnesia, analgesia, anestesia, amnesia, distorsione del tempo e anche regressione nel tempo, ossia quella particolare tecnica che interessa chi si occupa di *abductions*.

Ma allora se le possibilità offerte dall'ipnosi sono effettivamente così ampie perché ci sono tante distorsioni? Colpa di molte menzogne che negli anni sono state fatte circolare, il più delle volte per non-conoscenza di ciò di cui si parla, altre volte per malafede.

L'ipnosi è pericolosa? La risposta è: come può esserlo uno stato naturale? La sicurezza dell'ipnosi è sancita e nota ormai da tempo, addirittura dal 1958 quando il **Council of Mental Health of the American Association** approvò l'ipnosi come pratica sicura e priva di effetti collaterali data la sua intrinseca natura fisiologica.

Si è spesso portati a pensare che l'ipnosi sia pericolosa perché si tratta di uno strumento manipolativo, invasivo in mano all'ipnologo che quindi può fare quello che vuole (quando in realtà è il soggetto che controlla, non l'induttore). Va ricordato che si può uscire dall'ipnosi quando si vuole e, come dice il dott. Torelli nel suo interessante e utile sito (3), *"...in ipnosi si rimane sempre in grado di mantenere i propri segreti e di rivelare soltanto quello che si vuol far sapere e nulla di più"*. È inoltre impossibile (come testimoniato e accertato ormai da tempo immemore) indurre nel soggetto posto in stato ipnotico, comportamenti antisociali o che vadano contro le proprie convinzioni etiche. Credenze così distorte sono spesso conseguenza di ciò che viene diffuso dal mondo dello spettacolo che tende a far credere che l'ipnologo (meglio: l'ipnotizzatore in questo caso) sia una sorta di maghetto dotato di poteri sovranaturali. La realtà è ben altra cosa: **la natura, il successo, l'essenza stessa dell'ipnosi dipende dal soggetto e non dall'operatore!** È questa la chiave di volta dei discorsi che affronteremo nelle pagine successive. Senza negare che esistono ipnologi impreparati o improvvisati (molti purtroppo anche tra chi si occupa di *abductions*) che con la propria imperizia e superficialità falsano i risultati che l'ipnosi può portare privando i soggetti che all'ipnosi ricorrono, dell'efficacia di un mezzo così innocuo e benefico.

Ora che questa lunga premessa ha permesso di chiarire alcuni aspetti fondamentali, vorremmo ritornare al tema centrale di questo articolo.

L'IPNOSI FORENSE

Esiste quindi un'ipnosi forense? Sì, esiste ed è nota fin dal 1898 quando negli Stati Uniti scoppiò il caso Ebanks. Costui, per difendersi da un'accusa di omicidio, si avvale della testimonianza processuale di un ipnologo esperto il quale affermò che Ebanks, una volta posto in stato di trance ipnotica, aveva tassativamente negato la propria responsabilità. La

Corte Suprema rifiutò di ammettere nel dibattito la testimonianza dell'ipnologo ma ne seguì un dibattito che indusse una decisa apertura verso l'uso delle tecniche ipnotiche (4). La diatriba durò quasi un secolo fino ad arrivare nel 1987 in cui la stessa Corte Suprema affermò l'incostituzionalità di norme che escludessero aprioristicamente il ricorso all'ipnosi (5). Negli USA quindi l'impiego dell'ipnosi a scopi investigativi o giudiziari è cosa nota e regolamentata tanto che esiste anche un Corso di Ipnosi Forense all'Università di Houston, Texas.

I sostanziali ambiti applicativi per cui viene utilizzata l'ipnosi a scopi giuridici sono:

- recupero delle memorie in testimoni di fatti delittuosi;
- assistenza psicologica alle vittime di reati che hanno determinato la comparsa di disturbi o fobie da trauma (vittimologia);
- uso per scopi investigativi.

È interessante notare come la legge dello stato del Texas abbia regolamentato l'uso dell'ipnosi in ambito forense. Nel Settembre del 1979 l'assistente alla Direzione del Dipartimento di Salute Pubblica del Texas, nominò una commissione responsabile dello studio dei dati e degli ambiti applicativi dell'ipnosi in campo giuridico. Come risultato vi fu la formulazione di una serie di linee guida basate sui criteri professionali e comportamentali da seguire nella selezione e formazione del personale destinato ad impiegare l'ipnosi a scopi investigativi e giudiziari (6).

La **Corte Criminale d'Appello**, il più alto istituto giuridico del Texas, ha definitivamente ammesso l'uso dell'ipnosi a patto che siano considerati e attentamente valutati i seguenti elementi:

- il livello di addestramento del personale deputato all'applicazione delle metodiche di indagine dell'ipnosi;
- l'indipendenza dell'ipnologo dai soggetti coinvolti (investigatori, accusa, difesa, giuria, imputati, testimoni);
- l'esistenza di una documentata conoscenza del caso da parte dell'ipnologo prima di effettuare ogni seduta di trance ipnotica;
- l'evidenza documentata di ciò che il soggetto ricorda in stato cosciente prima di essere sottoposto a seduta ipnotica;
- la presenza di registrazioni audio-video di ogni contatto tra soggetto e ipnologo;
- la presenza di terze persone durante ogni fase del procedimento ipnotico;
- l'adeguatezza dell'induzione ipnotica e delle metodiche usate per il recupero delle memorie;
- la consapevolezza dell'applicabilità o meno dell'ipnosi (e dei suoi limiti) nel recupero del tipo di ricordi che si vuole richiamare;
- l'esistenza di ogni tipo di prova documentale o testimoniale a sostegno delle informazioni ricavate in ambiente ipnotico;
- l'assenza di eventuali risposte indotte dall'ipnologo durante la seduta di indagine ipnotica (che potrebbero alterare o falsare i risultati ottenuti).

Un contributo decisivo all'uso forense dell'ipnosi è stato dato dalle diverse indicazioni (fornite in tempi differenti) dalla *Society for Clinical and Experimental Hypnosis*, dall'*International Society of Hypnosis* e dall'*American Medical Association* secondo le quali solo personale altamente qualificato con comprovata esperienza in ambito clinico e forense può condurre indagini ipnotiche lasciando comunque ogni decisione finale sull'uso o meno di ciò che dall'ipnosi si ricava a personale investigativo e giudiziario indipendente. Nel 1985 il *Council of Scientific Affairs of the American Medical Association* ha stabilito che, sebbene vi siano possibilità che la qualità ed utilità dell'ipnosi nel recupero dei ricordi possa essere compromessa da errori metodologici, l'uso dell'ipnosi in ambito forense dovrebbe rifarsi ad alcuni criteri di base formulati per ridurre il più possibile i rischi di un uso improprio dei dati ottenuti da parte di chi conduce l'indagine ipnotica.

Alcune di questi criteri sono:

- ❑ chi conduce l'indagine deve essere uno psicologo o uno psichiatra qualificato e già esperto in ipnosi clinica e forense;
- ❑ tutti i contatti tra l'ipnologo e il soggetto devono essere videoripresi dall'inizio alla fine inquadrando sempre un orologio per permettere la verifica della continuità della seduta;
- ❑ prima e durante la seduta d'ipnosi deve essere vietata qualunque comunicazione tra l'ipnologo e le altre persone coinvolte nell'indagine. Qualunque comunicazione si rendesse necessaria deve essere svolta per iscritto;
- ❑ durante i colloqui pre-ipnosi tra il soggetto e l'ipnologo non devono essere presenti terze persone;
- ❑ la seduta deve cominciare con una breve valutazione dello stato mentale del soggetto. Subito dopo il soggetto deve raccontare nei minimi dettagli ciò che ricorda nel suo pieno stato cosciente;
- ❑ l'ipnologo deve condurre la sessione ipnotica con molta attenzione e delicatezza evitando commenti, espressioni di consenso o stupore, etc.

Se questa metodica d'indagine è applicata secondo i criteri di cui sopra possiamo ritenere "sicuri" i risultati ottenuti? La sola indagine ipnotica non è sufficiente. È la correlazione con informazioni ricavate da metodi di indagine più ortodossi che ne accresce il valore. La corrispondenza tra dati ottenuti in ipnosi e dati ottenuti mediante altri percorsi conoscitivi accresce o meno la valenza di quanto ricavato durante la trance ipnotica.

Volendo analizzare i dati finora esistenti bisogna sottolineare come non sia facile ottenere riscontri comprovati e raccolti su un campione statistico significativo. La letteratura al riguardo è piuttosto scarsa.

Secondo l'ipnologo *Martin Reiser (7)* i dati raccolti dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles dimostrerebbero che l'uso dell'ipnosi finalizzato ad aumentare il richiamo dei ricordi di eventi criminosi passati, ha consentito di accrescere le informazioni utili ottenute nel 75% dei casi. L'analisi di questi dati ha mostrato un livello di accuratezza delle informazioni ottenute sotto ipnosi e di cui è stato possibile una successiva verifica incrociata, nel 90% dei casi.

Dati analoghi arrivano dagli archivi del **Dipartimento di Pubblica Sicurezza** del Texas dove tra il 1° Luglio 1980 e il 31 Dicembre 1990 sono state condotte 1187 sessioni di ipnosi forense fornendo nel 73.8% dei casi informazioni aggiuntive a quelle ottenute con i

metodi classici di investigazione. Tali informazioni spaziano dai minimi dettagli fino a elementi che hanno permesso l'identificazione e l'arresto di autori di reato.

LE TESTIMONIANZE SONO AFFIDABILI?

È importante ricordare che sotto ipnosi non si può mentire. Questo naturalmente non implica che tutto ciò che il soggetto afferma in stato ipnotico corrisponda automaticamente alla verità; questo perché si possono verificare situazioni di ricordi falsati che egli ritiene del tutto veri. Ma già il fatto che la menzogna non sia possibile rende le cose più significative.

Se ad esempio analizzassimo i dati raccolti dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, noteremmo che l'alta percentuale di informazioni raccolte mediante ipnosi e poi suffragate da verifiche incrociate, denota che se le sessioni ipnotiche vengono eseguite correttamente da un punto di vista tecnico e formale, l'attendibilità dei dati ottenuti è piuttosto elevata. L'equivoco di fondo è quello che tende a vedere nell'ipnosi un modo per conoscere la verità assoluta delle cose mentre in realtà non si tratta di un surrogato del poligrafo ma più semplicemente di una tecnica di interrogazione e di indagine che offre la possibilità di facilitare il recupero dei ricordi grazie al fenomeno dell'iperpermnesia (8).

DOVE È AMMESSO L'USO FORENSE DELL'IPNOSI?

Negli Stati Uniti non tutti gli stati ammettono l'uso delle tecniche ipnotiche a scopo investigativo o giuridico.

Oltre ai casi già citati di California e Texas ecco un elenco degli altri stati nei quali la pratica ipnotiche viene utilizzata:

Alabama	California (*)	Pennsylvania
Alaska	Michigan	Utah
Arizona	Minnesota	Virginia
Connecticut	Missouri	Washington
Delaware	Nebraska	West Virginia
Florida	New York	Indiana
Hawaii	North Carolina	Iowa
Illinois	Oklahoma	Kansas
Massachussets	Kentucky	Maryland

(): esistono codici deontologici e linee guida che governano l'uso dell'ipnosi a scopi forensi molto rigide; ad esempio non è ammesso l'uso della trance ipnotica nei confronti degli imputati o dei sospettati.*

In questi stati le regole sono ancora più stringenti e richiedono procedure di salvaguardia e verifica incrociata affinché le testimonianze rese in stato ipnotico siano ammissibili:

Georgia	South Dakota	Wyoming
Mississippi	Louisiana	Colorado
Nevada	North Dakota	Idaho
New Mexico	Oregon	Ohio
New Jersey	Tennessee	Texas

Non solo gli USA hanno da tempo adottato l'uso dell'ipnosi in ambito giuridico e/o investigativo. Tra gli altri paesi vanno ricordati: Canada, Australia, Israele, Russia. Paesi occidentali nei quali l'ipnosi non è ammessa: Spagna, Germania, Francia tanto per citarne alcuni.

E IN ITALIA?

In Italia l'uso forense dell'ipnosi non è ammesso a fini investigativi o giudiziari. Va però detto che il **Codice di Procedura Penale** non contiene espliciti riferimenti all'utilizzo dell'ipnosi come mezzo probatorio *“pur se la dottrina prevalente appare fundamentalmente contraria all'uso dell'ipnosi nell'interrogatorio dell'imputato o del testimone” (9)*.

Allo stato attuale gli articoli del **Codice di Procedura Penale** che direttamente o indirettamente sfiorano il tema dell'ipnosi sono sostanzialmente 3: l'art. 728, l'art. 613 e l'art. 188.

Art. 728: Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

“Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”

Art. 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni:

(1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

(2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Art. 188 Libertà morale della persona nell'assunzione della prova

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

È interessante notare che tutti e tre gli articoli focalizzano l'attenzione su *“...sopprimere la coscienza o la volontà” (728)*, porre *“...in stato d'incapacità d'intendere o di volere... col fine di far commettere un reato” (613)*, *“...influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti” (188)*.

La cosa curiosa è che l'ipnosi non fa (perché non può farlo) nulla di tutto questo. Il legislatore quindi ha formulato delle leggi viziate dall'ignoranza che tuttora impediscono in Italia l'uso forense delle tecniche ipnotiche. Semplicemente assurdo!

Recentemente però qualcosa sembra essersi mosso.

Il tribunale di Bolzano ha infatti condannato a sette anni e mezzo di reclusione un prete accusato di violenza sessuale dopo che la vittima, con l'aiuto di uno psicanalista che ha applicato una pratica ipnotica nota come "**distensione immaginativa**" (10), è riuscita a far riemergere ricordi assopiti di sevizie causa di disturbi e problemi psichici piuttosto gravi.

Della vicenda se ne occupato il quotidiano "**La Stampa**" che nel numero del 18 Giugno 2008 ha pubblicato un articolo a firma di Ferdinando Camon dal titolo: "*L'incubo inchioda lo stupratore. La vittima ricorda durante la psicanalisi: per il giudice è una prova. All'imputato sette anni e mezzo di carcere*". Ecco cosa riporta l'articolo:

BOLZANO

Contiene due rivoluzioni, una nel diritto e una nella psicanalisi, la sentenza del tribunale di Bolzano, sulla quale Rai3 manda in onda una trasmissione («Ombresulgiallo») oggi in prima serata: la sentenza chiude il processo di una ragazza contro un prete che l'avrebbe violentata da quando lei aveva nove anni fino a quando ne aveva quattordici. La ragazza, in quegli anni zitta e docile (nove anni son pochi, non capiva nulla; però quattordici son tantini), più tardi cominciò a patire dei disturbi per cui entrò in una terapia analitica, e l'analisi avrebbe fatto riemergere in lei ricordi lancinanti, così dettagliati da convincerla che contenevano la verità. Si aprì un processo che si basava su un terreno insidioso: può l'inconscio testimoniare la verità?

Sul lettino

La ragazza s'è fatta 350 sedute di psicanalisi, una particolare psicanalisi che non è freudiana né junghiana (poi ne parleremo), ha discusso con l'analista e ha portato in tribunale numerosi sogni, ma ce n'è uno in particolare, in cui lei sogna violenze di marocchini in un bar che si chiama San Giorgio: nome allarmante, perché le violenze che lei denuncia sarebbero avvenute in una parrocchia che si chiama San Pio X, e il prete che le avrebbe compiute si chiama don Giorgio.

Questo sogno è sembrato determinante. Ma se fosse determinante, sarebbe il primo caso in cui un colpevole risulterebbe «incastrato da un sogno» (o, peggio, da una fantasia). E' qui la rivoluzione. Nell'attribuire al mondo dei sogni la funzione di garanzia sul mondo reale, tanto forte da reggere una condanna pesante. In primo grado infatti (20 febbraio 2006) il prete fu assolto, ma in secondo grado (16 aprile 2008) fu condannato a 7 anni e mezzo. L'assoluzione in primo grado dipese da alcuni punti deboli dell'accusa, che il prete aveva fatto notare: se la ragazza mi avesse visto spogliato, osservò, saprebbe che sul mio corpo c'è un segno particolare (la circoncisione). Il secondo grado di giudizio fu deciso riesaminando lo stesso materiale probatorio discusso in primo grado, ma stavolta con un altro orientamento, più disposto a riconoscere una vicinanza tra sogno e realtà, tra materiale onirico e prove a carico.

L'amico che non c'era

Otto anni e mezzo di carcere, con quelle motivazioni, sono la fine, per un prete. Adesso si pronuncerà la Cassazione. La Cassazione è attesa a un passo storico. Quel che deciderà lascerà una traccia nella storia del diritto e nella storia della psicanalisi. Perché dovrà pronunciarsi sull'utilizzabilità del sogno in tribunale, il suo rapporto col vissuto, il grado in cui il sogno deforma o conferma la realtà, e le possibilità che la memoria, perduta per una serie di traumi, possa venir ricostruita con particolari tecniche psicanalitiche. La ragazza infatti non è andata in un'analisi freudiana o junghiana, ma s'è sottoposta a un metodo che

si chiama «distensione immaginativa», che non è molto lontano dall'ipnosi. Questo metodo dovrebbe permettere alla memoria di allargarsi fino a rioccupare il terreno dal quale s'era ritirata. Rioccupando quel terreno, la ragazza vi ha visto, sopra, don Giorgio, qualche volta con un amico, le loro ripetute violenze, come quelle che nelle cronache talvolta commettono I marocchini. Dimenticavo: l'amico di don Giorgio, un ragazzo, che non ricordava nulla, fu invitato a sottoporsi anche lui alla «distensione immaginativa», ma anche alla fine della cura non ricordava niente. Era il tentativo di «costruire un testimone mediante la psicanalisi»?

Comunque, è fallito. Nessun dubbio però sul fatto che quelle violenze, per la ragazza, siano verità, tant'è vero che la fanno ammalare, la caricano di sintomi. Il problema è se i sintomi siano il prodotto della realtà esterna o della realtà interna. Gli psicanalisti dicono che non è la biografia o la storia che genera nevrosi, ma la nevrosi che genera biografia e storia.

Perciò i sogni e le fantasie si usano in analisi, non nelle aule giudiziarie. Se i sogni di coloro che vanno in analisi fossero prove a carico, non basterebbero tutte le prigioni ad accogliere i loro famigliari e amici e conoscenti. Quando leggiamo che un imputato è «incastrato dal dna, o da una scheda telefonica, o da una impronta», ci sentiamo sollevati; ma adesso leggiamo che un imputato è «incastrato da un sogno» o «da una fantasia indotta», e francamente ci sentiamo allarmati. (11).

CONCLUSIONI

Obiettivo di questo nostro lavoro non era sostenere un'azzardata infallibilità dell'ipnosi o celebrarne una lode acritica. Sappiamo bene quali sono le potenzialità e i limiti di tecniche introspettive come questa. Sappiamo anche (e il lettore più attento ne è altrettanto consapevole) che la difesa a spada tratta di uno strumento conoscitivo quale è l'ipnosi non è utile oltre che intellettualmente scorretto. L'ipnosi offre grandi possibilità a patto che sia condotta secondo criteri e linee guida sicure e tutelanti sia per il soggetto che ne usufruisce, sia per l'ipnologo che conduce la seduta. Ma sappiamo anche che se si vogliono trovare valide argomentazioni per criticare l'uso della trance ipnotica per criticarne la possibilità esplorative e arrivare quindi a denigrare il lavoro sulle *abductions*, si deve partire da presupposti differenti da quelli che troppo spesso si usano con estremo qualunquismo e superficialità. *“L'ipnosi non funziona altrimenti sarebbe usata nei tribunali”* non regge di fronte a un uso reale e dimostrato in ambito forense. La regressione ipnotica e il suo intrinseco recupero di ricordi ed emozioni del passato, consente di poter raggiungere importanti obiettivi se condotta con maestria e competenza, al di là di titoli di studio accademici che spesso, troppo spesso, sono solo grossi contenitori privi di contenuto. La competenza, l'acutezza, l'intuito, la conoscenza, la creatività del pensiero e la conseguente possibilità di ottenere risultati significativi e costruttivi vanno al di là delle etichette e dell'appartenenza.

È curioso notare come chi parla di ipnosi il più delle volte non sappia nemmeno cosa sia e nonostante questo è in grado di “stabilire” che nei tribunali non è usata.

La preconcepita critica alle ricerche sulle *abductions* dovrebbe lasciare il posto a una maggior onestà intellettuale e a un pizzico di conoscenza in più degli argomenti che si vorrebbero demolire.

Dopotutto la cosa bella di questi percorsi è che alla fine... ognuno rimane comunque della propria idea, al di là di ogni conoscenza acquisita. Si possono pretendere tante cose ma chiedere a uno scienziato o a un ricercatore di ammettere i propri errori o la propria ignoranza su taluni argomenti è davvero troppo. Ne sancirebbe la fine o quantomeno l'inutilità. Mi potete forse smentire?

NOTE

- (1): Milton Erickson "L'ipnosi profonda e la sua induzione", in Opere Vol. I
- (2): <http://www.opsonline.it/printable-10834-articolo-psicologia-ipnosi-forense.html>
- (3): <http://www.altor.org/1faqorg3.html>
- (4): alla voce "Ipnatismo" in *Enc. dir.* a cura di G. Tranchina, Milano 1972 Vol. XXII
- (5): "Unconstitutional for State to apply per se rule to exclude criminal defendant hypnotically enhanced testimony", in *Seton Hall L. Rev.* 1988, p. 997
- (6): <http://www.robertottohypnosis.com/resources/articles/ProfileForensicInvestigativeHypnosisInterv.pdf>
- (7): psicologo clinico dell'*American Board of Professional Psychology*, direttore del *Behavioral Science Services* del Dipartimento di Polizia Los Angeles, già membro dell'*American Psychology Association* e passato presidente del *Los Angeles County Psychological Association*, docente all'*UCLA School of Nursing* e supervisore al *Los Angeles Institute for Psychoanalytic Studies* nonché membro dell'*American College of Forensic Psychology*
- (8): http://www.marxhowell.com/Articles/Article_8/article_8.html
- (9): Gulotta G. (1980). "Ipnosi. Aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici". Giuffrè editore.
- (10): dal sito http://www.benessere.com/psicologia/arg00/ipnosi_clinica.htm
Una modalità spesso utilizzabile per l'ipnosi è quella denominata "distensione immaginativa" e si esplica in 3 fasi:
- **Contrazione-distensione**: il soggetto viene addestrato ad apprendere la differenza tra tensione (legata alla contrazione muscolare) e rilassamento (assenza di attività muscolare).
 - **Contrazione-distensione visualizzata**: il soggetto impara a rappresentarsi visivamente senza fare alcun esercizio di contrazione-distensione imparato nella fase precedente.
 - **Inventario corporeo**: il soggetto deve orientare la sua mente sulle varie parti del proprio corpo, sperimentando le possibilità immaginative correlate a questa esplorazione.
- (11): l'articolo è consultabile anche al seguente URL:
<http://ipnositerapia.blogspot.com/2008/06/ipnosi-come-prova-in-tribunale.html>

BIBLIOGRAFIA

- Banks W.P. & Pezdek K. (1994) *The recovered memory/False memory debate (Editorial)*. *Consciousness and Cognition*, vol. 3, 265-268.
- Barnier A.J. & McConkey K.M. (1995) *Reports of real and false memories: the relevance of hypnosis, hypnotisability and context of memory test*. *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 101, 521-527.
- Bartlett F.C. (1932) *Remembering*. Cambridge University Press, New York, NY.
- Brainerd C.J. & Reyna V.F. (1996) *Mere memory testing creates false memories in children*. *Developmental Psychology*, vol. 32, 467-478.
- Brainerd C.J. & Reyna V.F. (1998) *Fuzzy-Trace Theory and children's false memories*. *Journal of Experimental Child Psychology*, vol. 71, 81-129.
- Brown L.S. (1995) Comment. *Consciousness and Cognition*, vol. 4, 130-132.
- Brown D. & Fromm E. (1986) *Hypnotherapy and hypnoanalysis*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
- Brown D., Sheflin A.W. & Hammond D.C. (1998) *Memory, trauma treatment and the law*. Norton & Company, Inc., New York, NY.
- Camisasca E. & Pirovano P. (2001) *La memoria del trauma. Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, vol. 3, 43-58.
- Christianson S.Å. & Engelberg E. (1997) *Remembering and forgetting traumatic experiences: a matter of survival*. In: Conway M.A. (Ed.), *Recovered memories and false memories*. Oxford University Press, New York, NY, pp. 231-250.
- Clancy S.A. (2001) *Memory distortion in individuals reporting recovered memories of trauma*. Doctoral dissertation, Harvard University.
- Coan J.A. (1993) *Creating false memories*. Senior Paper, Psychology Honors Program. University of Washington, Seattle, 18 August.
- Dalenberg C.J. (1996) *Accuracy, timing and circumstances of disclosure in therapy of recovered and continuous memories of abuse*. *Journal of Psychiatry and Law*, vol. 24, 229-275.
- Di Blasio P. & Camisasca E. (1999) *Il resoconto dell'esperienza traumatica*. Comunicazione presentata al Simposio: la narrazione di eventi traumatici presentata al XIII Congresso AIP, Sezione Psicologia dello sviluppo. Parma, 4-6 Novembre.
- Eisen M.L., Goodman G.S. & Quas J.A. (in press) (Eds.) *Memory, Suggestibility in the forensic interview*. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
- Garry M. & Loftus E.F. (1994) *Pseudomemories without hypnosis*. *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, vol. 42, 363-378.
- Geiselman, R.E., Fisher, R.P., MacKinnon, D.P., & Holland, H.L. (1985a). *Eyewitness memory enhancement in the police interview: Cognitive retrieval mnemonics versus hypnosis*. *Journal of Applied Psychology*, 70, 401-412.
- Gudjonsson G.H. (1985) Comment on "The use of hypnosis by the police in the investigation of crime: is guided imagery a safe substitute?" *British Journal of Experimental and Clinical Hypnosis*, vol. 3, 37-39.
- Gudjonsson G.H. (1988) *The relationship of intelligence and memory to interrogative suggestibility: the importance of range effects*. *British Journal of Clinical*

- Psychology, vol. 27, 185-187.
- Gudjonsson G.H. (1989) *The psychology of false confessions*. Medico Legal Journal, vol. 57, 93-110.
 - Gudjonsson G.H. & MacKeith J.A.C. (1988) *Retracted confessions: legal, psycholegal and psychiatric aspects*. Medical Science and the Law, vol. 28, 187-194.
 - Gudjonsson G.H., Clare I.C.H. & Rutter S. (1995) *Psychological characteristics of suspects interviewed at Police stations: a factor analytic study*. The Journal of Forensic Psychiatry, vol. 5, 517-525.
 - Guglielmo Gulotta, *Ipnosi ed atti antisociali*, in Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica, n. 13, 1970, pp. 70-104 e in Psicologia, psicopatologia e delitto, Giuffrè, Milano
 - Guglielmo Gulotta, *Ipnosi ed atti antisociali*, in Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica, n. 13, 1970, pp. 70-104 e in Psicologia, psicopatologia e delitto, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 271-305.
 - Guglielmo Gulotta, *La giustizia come professione*, in Bollettino di Psicologia Applicata, Ed. OS, Firenze, nn. 121-123, 1974, pp. 211-222.
 - Guglielmo Gulotta, *Manipolazione, suggestione, ipnosi*, in Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica, vol. 12, n. 32, 1976, pp. 887-892.
 - Guglielmo Gulotta, *La grammatica e le tecniche argomentative del discorso ipnotico quali strumenti mistificanti per la costruzione della malafede dell'ipnotizzato*, in Mosconi G., Weillbacher R., Atti del V Convegno Nazionale Medico sull'Ipnosi Clinica, Amisi, Milano, 1978, pp. 1-12. Curatela del volume Psicologia Giuridica, Franco Angeli, Milano, 1979, pp. 1-250.
 - Guglielmo Gulotta, *Ipnosi. Aspetti psicologici, clinici, legali e criminologici*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 1-654. La psicologia giuridica, in Psicologia Contemporanea, n. 38, vol. VII, 1980
 - Guglielmo Gulotta, *L'imputabilità: differenti paradigmi*, in La diagnosi psicologica in psichiatria forense, SIRP, Roma, 1983, pp. 1-39.
 - Guglielmo Gulotta, *Techniques of hypnotic influence the subject: argumentative and mystifying aspects*, in Guantieri G. (a cura di), Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, Il Segno, Verona, 1985, pp. 67-79.
 - Guglielmo Gulotta, *Psicologia della testimonianza*, in Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, cap. XVI, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 493-538.
 - Guglielmo Gulotta, *Critiche ed indicazioni relativamente al divieto di perizia psicologica nel nuovo processo penale*, in Nuovi percorsi in psichiatria forense, Atti vol. III Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Forense, Cagliari, Chia Laguna, 31/5-6/6 1992, pp. 287-288.
 - Guglielmo Gulotta, *Segnali non verbali di disagio in tribunale: uno studio sul trapelamento*, in collaborazione con: Ghio P., Parrini C., in Psicologia e Giustizia, anno 4, n. 2, lug.-dic. 2003, http://www.psicologiagiuridica.com/Ottavo_numero/news/News_Master.PDF
 - Hammond D.C., Garver R.B., Mutter C.B., Crasilneck H.B., Frischholz E., Gravitz M.A., Hibler N.S., Olson J., Schefflin A.W., Spiegel H. & Wester W. (1995) *Clinical hypnosis and memory: guidelines for clinicians and forensic hypnosis*. American

Society of Clinical Hypnosis Press, Des Plaines, IL.

- Hyman I.E., Gilstrap L.L., Decker K. & Wilkinson C. (1998) *Manipulating remember and know judgements of autobiographical memories: an investigation of false memory creation*. Applied Cognitive Psychology, vol. 12, 371-386.
- Klatzky, R.L. & Erdelyi, M.H. (1985). *The response criterion problem in tests of hypnosis and memory*. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 33, 246-257.
- Loftus E.F. (1977) *Shifting human color memory*. Memory and Cognition, vol. 5, 696-699.
- Loftus E.F. (1979a) *The malleability of memory*. American Scientist, vol. 67, 312-330.
- Loftus E.F. (1979b) *Eyewitness testimony*. Harvard University Press, Cambridge.
- Loftus E.F. (1992) *The reality of repressed memories*. Speech presented at the annual conference of the American Psychological Association. Washington, DC, 14-18 August.
- Loftus E.F. (1993a) *The reality of repressed memory*. American Psychologist, vol. 48, 518-537.
- Loftus E.F. & Zanni G. (1975) *Eyewitness testimony: the influence of the wording of a question*. Bulletin of the Psychonomic Society, vol. 5, 86-88.
- Malanga Corrado, "Alieni o demoni, la battaglia per la vita eterna", Chiaraluna edizioni (2006).
- Mingay, D.J. (1987). *The effect of hypnosis on eyewitness memory: Reconciling forensic claims and research findings*. Applied Psychology: An International Review, 36, 163-183.
- Porter S. & Yuille J.C. (1996) *The language of deceit: an investigation of the verbal clues to deception in the interrogation context*. Law and Human Behavior, vol. 20, 443-458.
- Rudy L. & Brigham J.C. (1997) *The usefulness of the Criteria-Based Content Analysis technique in distinguishing between truthful and fabricated allegations. A critical review*. Psychology, Public Policy and Law, vol. 3, 705-737.
- Smith K. & Gudjonsson G.H. (1986) *Investigation of the responses of "fakers" and "non-fakers" on the Gudjonsson Suggestibility Scale*. Medicine, Science and the Law, vol. 26, 66-71.
- Smith, M.C. (1983). *Hypnotic memory enhancement of witnesses: Does it work?* Psychological Bulletin, 94, 387-407.
- Yuille, J.C. & Kim, C.K. (1987). *A field study of the forensic use of hypnosis*. Canadian Journal of Behavioral Science, 19, 418-419.